



CIRCOLARE N.20

Reggio nell'Emilia, li 10 dicembre 2025

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: Prossime scadenze e adempimenti fiscali

➤ **IN SINTESI**

Di seguito un resoconto non esaustivo sulle principali scadenze di inizio e fine anno, quali:

- acconto iva;
- verifiche di inizio anno sulla periodicità delle liquidazioni iva;
- compensi agli amministratori;
- inventario di magazzino;
- vendite di beni che resteranno temporaneamente presso il venditore;
- redazione libro inventari e stampa contabilità;
- conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche;
- contabilità di magazzino;
- prescrizione decennale dei crediti d'imposta richiesti a rimborso;
- ritenuta fiscale su interessi obbligazionari;
- registrazione contratti e pagamento imposta di registro;
- convalida numero meccanografico;
- tasso ufficiale di riferimento;
- fatture d'acquisto a cavallo d'anno;
- aggiornamenti operativi sulle Dichiarazioni d'intento (DDI)

ACCONTO IVA 2025

Il termine del versamento dell'acconto IVA per il mese di dicembre 2025, o per il quarto trimestre dello stesso anno, scadrà lunedì 29.12.2025 (cadendo il 27.12.2025 in un giorno festivo).

I codici tributo per il versamento con Modello F24 sono i seguenti:

- 6013 - per i contribuenti mensili,
- 6035 - per quelli trimestrali,

indicando quale periodo di riferimento "2025".

I metodi di calcolo sono:

- *metodo storico*: acconto pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata in base alla periodicità di liquidazione adottata.
- *metodo previsionale*: acconto commisurato al "dato previsionale" del 2025 anziché al "dato storico" del 2024. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare

Presidente Onorario

Carlo Baldi

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Francesca Baldi**

Bruno Bartoli

Matteo Bedogna

Gabriele Borghi*

Simone Caprari

Luca Carra

Claudia Catellani

Saimon Conconi

Guido Garetini**

Andrea Magnanini

Sara Mandelli*

Nadia Pinelli*

Guido Prati

Niccolò Reggi

Luca Rinaldi

Luigi Spadaccini

Sabrina Tamburini**

Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni*

Federico Bonomo

Alina Boz

Daniela Canossa

Laura Ceci

Cristina Corradini

Giulia De Biasi

Francesco Ferrari

Licia Grammatico

Paolo Messarra*

Angelo Nastasia

Francesco Patteri

Leonardo Pellati*

Davide Prandi

Elettra Prati*

Valentina Spreafichi

Manuela Tirelli

Simone Zobbi

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione



REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa, 13
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893



che l'acconto versato per il 2025 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2025 (mod. IVA 2026).

- *metodo puntuale*: liquidazione dell'IVA al 20/12/2025 sulla base delle fatture emesse e ricevute entro tale data. Per i contribuenti mensili si fa riferimento al periodo 1.12 – 20.12.2025. Le fatture differite emesse entro il 15.12.2025 relative a consegne / spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell'acconto.

Analogamente non vanno considerate le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre ricevute ed annotate entro il 15.12.2025 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione di novembre, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98; per i contribuenti trimestrali si dovrà fare riferimento al periodo 1.10 – 20.12.2025. Anche tali soggetti non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2025 relative alle consegne / spedizioni effettuate nel mese di settembre nonché quelle ricevute ed annotate entro il 15.11.2025 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione del terzo trimestre. Liquidazione IVA "atipica" relativa al periodo 1.12 – 20.12.2025 / 1.10 – 20.12.2025. L'importo così ottenuto, se positivo (debito) va versato integralmente (non nella misura dell'88%).

VERIFICHE DI INIZIO ANNO PERIODICITA' LIQUIDAZIONI IVA

Per determinare se la liquidazione periodica IVA debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l'adozione della contabilità semplificata dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, che risultano i seguenti:

- Euro 500.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- Euro 800.000 per imprese che esercitano altre attività.

All'inizio di ciascun anno, occorre quindi procedere ad una verifica del volume d'affari conseguito nel precedente anno solare.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Come già più volte ricordato, i compensi (anche in natura) agli amministratori di società sono deducibili dal reddito dell'esercizio 2025, solamente se di competenza di tale anno (o anni precedenti) e pagati nel corso 2025 o, al massimo, entro il 12 gennaio 2026 (con obbligo del versamento della ritenuta a conguaglio entro il 16 febbraio 2026). Verificate che le delibere di assemblea (e di Consiglio, per gli Amministratori Delegati) siano state regolarmente assunte. Prestate particolare attenzione alle remunerazioni in natura, relative alle disponibilità dei beni concessi dalla società ad amministratori o a soci-amministratori, specie auto ed immobili.

INVENTARIO DI MAGAZZINO - PREDISPOSIZIONE DELLE DISTINTE INVENTARIALI

Si rammenta l'obbligo di provvedere alla redazione delle distinte inventariali delle scorte di magazzino alla data di chiusura dell'esercizio.



Sono oggetto d'inventario le materie prime, le materie sussidiarie, i semilavorati (acquistati o prodotti internamente), i prodotti in corso di lavorazione, altri beni mobili impiegati nella produzione, le merci, i prodotti finiti.

Devono essere inventariate anche le seguenti rimanenze: materiali di manutenzione, pezzi di ricambio per la manutenzione dei beni strumentali, materiali di consumo e per la pulizia, e cancelleria.

Le rimanenze di magazzino comprendono i beni di proprietà dell'azienda; pertanto, alle quantità fisicamente esistenti presso la ditta devono essere:

- inclusi i beni presso terzi (in lavorazione, in riparazione, in deposito, lavori in cantiere, ecc.);
- esclusi i beni di terzi (in lavorazione, in riparazione, in visione, in prova, in deposito, ecc.).

Particolare attenzione meritano le "merci in viaggio"; a tal fine le clausole contrattuali sono determinanti per stabilire l'esatto momento di trasferimento della proprietà delle merci acquistate/vendute in prossimità del 31 dicembre; quando il trasporto è a cura del fornitore, la data rilevante è quella di ricevimento della merce da parte del cliente, mentre se il trasporto è pattuito a cura del cliente, il trasferimento dei beni si considera avvenuto al momento della consegna al vettore (od al cliente stesso, qualora quest'ultimo si occupi direttamente del trasporto).

Alla valorizzazione delle rimanenze si potrà procedere anche successivamente, in tempo utile per la redazione del bilancio.

I criteri di valutazione utilizzabili sono: costo specifico, LIFO, FIFO e media ponderata (anche altri criteri che forniscano tuttavia una valorizzazione non inferiore al LIFO).

In caso di variazione del criterio di valutazione, rispetto al precedente esercizio, vige l'obbligo di segnalarne in Nota Integrativa le motivazioni e l'influenza sul risultato d'esercizio. Deve inoltre esserne eseguita apposita comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, ai sensi art. 110, VI comma, D.P.R. n. 917/1986 (non è sufficiente la sola comunicazione in Nota integrativa).

L'incombenza di redazione dell'inventario del magazzino, da valorizzare con gli stessi criteri sopra indicati, spetta anche alle cosiddette "imprese minori", non soggette all'obbligo della contabilità ordinaria.

[VENDITE DI BENI CHE RESTERANNO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL VENDITORE](#)

Qualora il compratore pattuisca col venditore che la merce, dopo la vendita, rimanga per un certo periodo di tempo presso il venditore stesso, è necessario, per dimostrare il compimento dell'operazione, che siano emesse la bolla di consegna (non, ovviamente, documento di trasporto) e la fattura, che venga redatta una richiesta scritta con cui il compratore chiede al venditore di custodire i beni compravenduti, in attesa del ritiro, e che i beni siano iscritti nel registro dei "beni



di terzi” del venditore ed in quello dei “beni presso terzi” dell’acquirente (per tali registri non è richiesta la vidimazione).

Tale procedura è valida per le vendite interne, ma è sconsigliata per quelle verso Paesi esteri.

REDAZIONE LIBRO INVENTARI E STAMPA CONTABILITA' ESERCIZIO 2024

Ricordiamo che la redazione e la stampa completa dell’inventario e la stampa della contabilità per l’esercizio 2024 (oltre alle schede di mastro ed alla contabilità di magazzino, se obbligatoria) devono avvenire entro 3 mesi dall’invio della dichiarazione dei redditi quindi entro il 31.01.2026. Per l’inventario ed il libro giornale, verificare la bollatura.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NELL' ESERCIZIO 2024

Ricordiamo che entro il 31.01.2026 si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e dei corrispettivi telematici.

CONTABILITA' DI MAGAZZINO

I limiti, superando i quali scatta l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino sono i seguenti: 5,164 milioni di euro di ricavi e 1,1 milioni di euro di giacenze (per due anni consecutivi).

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2026, sono tenuti alla contabilità di magazzino coloro che, negli esercizi 2023 e 2024 (il 2025, al momento, non rileva), hanno superato entrambi i parametri di cui sopra.

In ogni caso, possono essere esclusi dalla contabilità di magazzino (non dall’inventario finale) i beni di trascurabile rilevanza percentuale, il cui costo, nel periodo di imposta precedente, non ha superato il 20% di quello sostenuto nello stesso per tutti i beni soggetti alla registrazione.

PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICHIESTI A RIMBORSO

I contribuenti che hanno richiesto imposte a rimborso, tramite Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione annuale IVA o istanza specifica, senza ottenerle, ai fini di interrompere la prescrizione decennale del credito, devono inviare apposita istanza di sollecito all’Ufficio competente, mediante raccomandata o deposito diretto dell’istanza, presso l’Ufficio.

Coloro che intendono avvalersi dello Studio per tale incombenza, sono pregati di contattare il Collega di riferimento.

RITENUTA FISCALE SU INTERESSI OBBLIGAZIONARI

Si ricorda che le ritenute fiscali da applicare agli interessi dei prestiti obbligazionari, emessi da società, sono pari al 26%, indipendentemente dalla durata e dal tasso di fruttuosità e devono essere versate tramite Modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’ESIGIBILITA' della cedola (non rileva la data del pagamento).



Gli imponibili e le ritenute operate dovranno poi essere indicati nel Modello UNICO 2026, QUADRO “RZ” (Dichiarazione dei Sostituti d’imposta per interessi ed altri redditi di capitale).

Si rammenta che il mancato puntuale compimento degli obblighi di cui sopra è soggetto a sanzioni a carico della società e degli amministratori.

REGISTRAZIONE CONTRATTI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO

Il 30 gennaio 2026 scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione, stipulati il primo giorno dell’anno, senza limite di importo di canone. Per i contratti soggetti a cedolare secca, scade, inoltre, il pagamento della relativa imposta. Per i contratti non soggetti a cedolare secca, scade il termine per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità che decorre dal primo gennaio 2026.

CONVALIDA NUMERO MECCANOGRAFICO

Entro il 31.12.2025 le imprese interessate a mantenere il numero meccanografico, con il rilascio del rispettivo attestato di validità, dovranno effettuare la convalida annuale presso la Camera di Commercio. Chi intendesse avvalersi dello Studio, per l’adempimento, deve riferirsi all’Ufficio servizi societari Dott.ssa Cristina Ferraboschi e Dott.ssa Francesca Ferrari.

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (ex Tasso Ufficiale di Sconto)

Ricordiamo che il tasso ufficiale di riferimento dal 11.06.2025 è pari a 2,15%. La misura del saggio degli interessi legali a partire dal 01.01.2025 è pari al 2 % ed è tutt’ora in vigore.

FATTURE D’ACQUISTO 2025

Si ricorda che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha rivoluzionato i tempi in cui è possibile esercitare la detrazione. Il transito presso lo Sdl (sistema di interscambio) fa sì che la data di ricezione delle stesse abbia carattere assolutamente oggettivo.

Si riassume di seguito quando è possibile detrarre l’Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2025 ma consegnate nel 2026

Data fattura	Data ricezione Sdl	Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione	Momento finale per la detrazione
Dicembre	Dicembre	Dicembre	30/04/2026
Dicembre	Gennaio	Gennaio	30/04/2027



Attualmente, alle fatture “a cavallo d’anno” non si applica la possibilità di retrodatare la detrazione al mese di emissione della fattura, così che per dette fatture è possibile unicamente la detrazione nell’anno di ricevimento, a partire dal mese nel quale la fattura è ricevuta.

Si consiglia comunque di contattare i propri fornitori, in particolare quando l’importo dell’IVA su una fattura che “deve arrivare” è di importo rilevante, per premere affinché la fattura venga inviata allo SdI entro la data del 31/12/2025, in modo da poter recuperare l’imposta già in questo anno.

Infine, si consiglia di controllare nella sezione dedicata (del [sito dell’Agenzia delle Entrate](#)) delle fatture cosiddette “a disposizione”, l’eventuale presenza di documenti la cui consegna dallo SdI al cliente non è stata possibile per cause tecniche. In tale circostanza, infatti, la data di ricezione della fattura (e quindi il momento dal quale esercitare il diritto alla detrazione) è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cliente.

AGGIORNAMENTI OPERATIVI SULLE DICHIARAZIONI D’INTENTO (DDI)

È onere del fornitore scaricare dal cassetto fiscale le Dichiarazioni d’intento trasmesse dai clienti prima dell’effettuazione delle operazioni: per le cessioni di beni, detto momento coincide con la consegna della merce, mentre per le prestazioni di servizi, con il momento del pagamento e/o dell’emissione della fattura. Tale adempimento è necessario per poter emettere le fatture in esenzione IVA.

Per ridurre il rischio di irregolarità nella fatturazione, si raccomanda, tenuto conto anche della più limitata operatività degli uffici amministrativi durante il periodo festivo, di procedere entro il 31/12/2025 allo scarico dal cassetto fiscale di tutte le DDI ricevute con riferimento al 2026, continuando comunque a monitorare il cassetto fiscale periodicamente, così da garantire una tempestiva presa visione delle dichiarazioni ricevute.

* * *

Oltre ai consueti saluti, ci è gradita l’occasione per porgerVi i più sentiti

Auguri di Buon Natale e Sereno 2026.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI